Sent. n 171/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente- relatore**

dr. Carlo Picuno **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24117** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche nei confronti di:

xxxxxxxx xxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx, residente a xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Orciani, presso il cui studio legale, sito in Pesaro, viale della Vittoria, n. 90, è elettivamente domiciliato (pec: giovanniorciani@pec.ordineavvocatipesaro.it);

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxx xxxxxxxxx, residente a xxxxxx, xxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pauri, presso il cui studio legale, sito in Ancona, corso Mazzini, n. 148, è elettivamente domiciliato (pec: paolo.pauri@pec-ordineavvocatiancona.it);

visti l'atto di citazione e le comparse di costituzione depositate dai

convenuti, contenenti l'istanza di ammissione al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.;

visti i pareri favorevoli espressi dal P.M. sulle istanze dei convenuti per la definizione del giudizio mediante rito abbreviato;

uditi nella camera di consiglio del 23 settembre 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Patrizia Ionna, il relatore dott. Valter Camillo Del Rosario, l'avv. Giovanni Latilla, su delega dell'avv. Paolo Pauri, per il convenuto xxxxxxx xxxxxxxxx e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione depositato in data 18 novembre 2026, la Procura regionale conveniva in giudizio il xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, entrambi in servizio, all'epoca dei fatti, presso l'Ospedale San Salvatore di Pesaro, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno cagionato all'A.S.T. di Pesaro (già Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"), nella complessiva misura di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, in relazione ad una fattispecie di *malpractice* sanitaria, che aveva determinato in data 2 giugno 2014 il decesso di una paziente ricoverata in quel nosocomio.

Riferiva, in particolare, il P.M. che con nota del 30/12/2024 l'Azienda Ospedaliera aveva trasmesso la determinazione del D.G. n. 233 del 22/5/2020, con oggetto "sinistro 2014/MAN/0158 P.M.P. (eredi) – definizione in via bonaria", con la quale, dopo aver preso atto delle

risultanze del verbale del Comitato Valutazione Sinistri e dell'avvenuta definizione, da parte della Compagnia Assicuratrice AMTRUST Europe, del sinistro rubricato al n. 2014/MAN/0158, mediante la corresponsione agli eredi della paziente deceduta della somma di € 750.000,00 *omnia*, era stato disposto il rimborso dell'importo di € 50.000,00 alla suindicata compagnia assicurativa, a titolo di franchigia frontale contrattualmente prevista.

Tale importo, rimasto a carico dell'A.S.T. di Pesaro, secondo la Procura costituiva, dunque, danno erariale indiretto, addebitabile per colpa grave agli odierni convenuti, alla luce dei vari accertamenti peritali acquisiti in atti, che avevano riscontrato comportamenti, tenuti dai medesimi sanitari, caratterizzati da profili di inescusabile negligenza, imprudenza ed imperizia, posti in essere nel susseguirsi delle fasi della vicenda, che era esitata nel decesso della paziente.

2. Il xxxx xxxxxx xxxxxxx, difeso dall'avv. Giovanni Orciani, con nota datata 13 maggio 2026 chiedeva al Collegio di essere ammesso alla definizione del giudizio mediante rito abbreviato, offrendo il pagamento di € 5.000,00; a tale richiesta allegava il parere reso dalla Procura in data 18 dicembre 2025, nell'ambito del quale il P.M., pur esprimendosi favorevolmente sull'ammissibilità dell'istanza, evidenziava l'esiguità della somma offerta in pagamento, pari ad appena il 10% del complessivo danno contestato.

Con memoria di costituzione depositata in data 14 maggio 2026, il xxxxxxxxxx contestava l'addebito di responsabilità a suo carico e, ferme restando ulteriori domande proposte in via gradata, chiedeva,

in via principale, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno erariale e, in via subordinata, che fosse accolta la richiesta di accesso al rito abbreviato, determinandosi in misura di € 5.000,00 la somma da lui dovuta, ovvero nel diverso importo ritenuto congruo, comunque non superiore ad € 7.500,00 (limite del 30% della quota parziaria di sua pertinenza).

3. Con memoria del 13 maggio 2026 il convenuto xxxxx xxxxxxxx, costituitosi a mezzo dell'avv. Paolo Pauri, chiedeva, in via preliminare, di essere ammesso al rito abbreviato, al fine di definire il giudizio mediante il pagamento di € 15.000,00, tenuto conto che la quota ideale del risarcimento del danno sarebbe ipotizzabile in € 25.000,00 per ciascuno dei convenuti; nel merito, contestava l'addebito di responsabilità formulato a suo carico dalla Procura.

4. All'esito della camera di consiglio del 9 giugno 2026, questa Corte, ravvisati i presupposti previsti dall'art. 130 del c.g.c. per l'accoglimento delle istanze di ammissione al rito abbreviato, emetteva il decreto n. 2/2026, determinando, rispettivamente, in € 7.500,00 ed in € 15.000,00 gli importi da versarsi all'A.S.T. di Pesaro da parte dei dottori xxxxxx e xxxxxx.

5. Orbene, risulta che in ottemperanza al suddetto decreto:

in data 7/7/2026 il xxxxxxx ha provveduto al versamento di € 7.500,00;

in data 19/6/2026 il xxxxxxxx ha provveduto al versamento di € 15.000,00.

6. All'odierna udienza, il P.M., preso atto degli avvenuti pagamenti in favore dell'A.S.T. di Pesaro, ha chiesto che il presente giudizio venga dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

L'avv. Latilla, intervenuto per conto del xxxxxxxx, ha formulato analoga richiesta, prospettando, altresì, la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese processuali, in considerazione del comportamento altamente collaborativo tenuto dal medesimo xxxxxxx e del tempestivo versamento di quanto disposto da questa Corte.

7. Il Collegio giudicante, preso atto degli avvenuti pagamenti, reputa sussistenti i presupposti per la definizione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c., nonché per la compensazione delle spese processuali, considerato che entrambi i convenuti hanno tempestivamente regolarizzato le loro posizioni debitorie, tenendo comportamenti ampiamente collaborativi.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c., dichiara estinto il giudizio di responsabilità n. 24117, a seguito dei comprovati pagamenti, in favore dell'A.S.T. di Pesaro, da parte di xxxxxxx xxxxxxxxx e di xxxxxxxxx xxxxxxx, delle rispettive somme di € 7.500,00 e di € 15.000,00, così come stabilite nel decreto n. 2/2026.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il Presidente- estensore

dott. Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 28 settembre 2026
Il funzionario Dott.ssa patrizia Ionna
F.to digitalmente

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei convenuti, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Il PRESIDENTE

dott. Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

In esecuzione del suddetto decreto presidenziale, ai sensi dell'art 52 del dlgs n 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei convenuti.
Il Funzionario
Dott.ssa Patrizia Ionna